



Il valore confessorio della CAI

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 dicembre 2024 n. 33130, ritorna su tale tema, rilevando che la decisione impugnata ha correttamente applicato la lezione delle Sezioni Unite e quindi della giurisprudenza di legittimità successiva, in base alla quale: *“in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio (art. 2733, terzo comma, cod. civ.), poichè in ipotesi di **litisconsorzio necessario**, ai sensi dell’articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, **le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente** secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, **sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore**, mentre non sussiste, a norma dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo”*.

Tale decisione si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite e dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici (Cass. n. 10687/2023, n. 19327/2017, nn. 3875 e 24187/2014, n. 8214/2013), che, in conformità alla previsione dell’art. 2733,3 co. c.c., ha più volte affermato che *“la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.”*. Ed invero la Corte ribadisce che: *“il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre, a norma dell’articolo 2054 terzo comma cod. civ., non sussiste: né tra il conducente e l’assicuratore e neppure tra il conducente ed il proprietario, ricorrendo in tal caso soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale (e quindi di litisconsorzio facoltativo)”*.



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

23 Gen 2025